

Allegato

In base alla circolare MEF-RGS n. 22 del 22/07/2015 non si rinvencono nell'ordinamento giuridico previsioni che legittimino un "allungamento dei termini di pagamento" nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni giustificato dalla necessità, normativamente prescritta, di acquisire il DURC preliminarmente al pagamento di una fattura. La circolare, inoltre, ricorda agli enti che, a partire dal 1° luglio 2015, attraverso il servizio *DURC on-line*, gli stessi sono nelle condizioni di ottenere il documento in tempo reale e che *"rientra nella definizione degli assetti organizzativi dell'ente adottare procedure gestionali al fine di garantire, entro i termini previsti dalla legge, l'espletamento di tutti i riscontri necessari per consentire il regolare pagamento delle fatture ricevute"*.

Si deve tuttavia rappresentare che, nei casi sottoelencati, i tempi di acquisizione del DURC non consentono, oggettivamente, il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture.

1. Tempi di acquisizione del nuovo DURC (N_DURC) successivi alla scadenza del DURC in corso di validità (V_DURC)

A titolo esemplificativo:

Ricezione fattura	Scadenza fattura	Scadenza V_DURC	Data richiesta N_DURC	Emissione N_DURC
01/01/2024	31/01/2024	15/1/2024	16/01/2024	5/02/2024

Come è noto, l'ente, non può richiedere un nuovo DURC se ne esiste uno valido in corso e, qualora il nuovo documento sarà emesso, ciò avverrà in tempo reale in caso di regolarità del fornitore e con tempi variabili da un giorno a un mese negli altri casi. Si ricorda, infatti, che se la procedura non riesce a fornire in tempo reale l'esito di regolarità ciò avviene a causa di inadempimenti del fornitore che costringono l'ente attestante (Inps/Inail/Casse edili) a trasmettere l'invito a regolarizzarsi alla PEC del fornitore.

Come soluzione si prospetta che sia prevista la possibilità di sospendere la fattura per il periodo intercorrente tra la data di richiesta del DURC non pervenuto e la data di emissione del nuovo DURC.

In ogni caso, appare incontestabile la sospensione della fattura per il periodo intercorrente tra la scadenza della stessa (se il DURC richiesto non è pervenuto) e la data di emissione del nuovo DURC.

2. DURC irregolare

In caso di DURC irregolare la stazione appaltante deve trasmettere a mezzo PEC a Inps/Inail/Casse edili, la comunicazione preventiva per l'attivazione l'intervento sostitutivo, utilizzando l'apposito modulo. Solo dopo aver ottenuto il riscontro, comprensivo dell'importo da versare e delle informazioni necessarie per disporre il versamento (F24EP per INPS/INAIL e bonifico per le Casse edili), l'ente è nelle condizioni di intervenire in via sostitutiva.

Come soluzione si prospetta che sia prevista la possibilità di sospendere le fatture/quote di fatture corrispondenti all'irregolarità, a partire dalla data di trasmissione della comunicazione preventiva per l'attivazione dell'intervento sostitutivo fino alla data del riscontro.

3. DURC di congruità

Il DURC di congruità, obbligatorio per i lavori edilizi di valore superiore a 70.000 €, è ordinariamente rilasciato dalle Casse edili alle imprese e non è richiesto direttamente dagli enti. Come si può appurare agevolmente (www.congruitanazionale.it) la procedura on-line di rilascio del DURC è accessibile soltanto alle imprese e *“se l'impresa desidera che sia un soggetto delegato (es. committente) a richiedere l'attestazione, deve comunicargli il «codice univoco di congruità» del cantiere di 15 caratteri e il «codice di autorizzazione» di 14 caratteri.”*.

Come soluzione si propone che sia prevista la possibilità di sospendere le fatture relative a stati finali nel caso in cui l'impresa non fornisca il DURC di congruità.

4. DURC emessi da INARCASSA

Come si può appurare agevolmente (www.inarcassa.it/articoli/faq-regolarita-contributiva) INARCASSA ha delineato una procedura di intervento sostitutivo condizionata dal consenso del professionista: informa il professionista che una stazione appaltante ha chiesto di conoscere la sua regolarità contributiva e che l'esito è negativo e, solo su autorizzazione del professionista, comunica alla stazione appaltante l'entità del debito. Se il professionista non autorizza la Cassa o non regolarizza la propria posizione il processo si ferma anche per lunghi periodi.

Come soluzione si propone che sia prevista la possibilità di sospendere interamente le fatture qualora INARCASSA non comunichi l'esito positivo della regolarità contributiva.